



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice monocratico del lavoro, dott. Marcello Basilico

SENTENZA

nella causa promossa da

Riccelli s.r.l. in liquidazione

avv. A. Magi

ricorrente in opposizione

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale

avv. C. Lo Scalzo

convenuto

Conclusioni per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Il difensore chiede la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario.

Conclusioni per la parte convenuta: come da memoria di costituzione.

Ragioni della decisione

Con ricorso depositato il 6.7.2018 Riccelli s.r.l. in liquidazione (di seguito, per brevità, Riccelli srl) ha proposto opposizione verso tre avvisi di addebito [all. 21-23 al ricorso], notificati tutti il 29.5.2018 e tratti da un solo verbale unico di accertamento INPS, del 5.12.2017 [all. 24 ric.].

L'Istituto si è costituito anche per S.C.C.I., s.p.a. chiedendo la reiezione dell'azione avversario o, in subordine, la condanna di Riccelli srl a pagare



quanto risulterà dovuto all'esito del giudizio per contributi previdenziali obbligatori e somme accessorie relative.

La causa è stata istruita con prove testimoniali assunte su alcune delle circostanze allegate dalle parti. La presente decisione viene a seguito della conseguente discussione orale dei difensori.

1. I temi della causa.

Ai fini del giudizio, l'avviso di accertamento, da cui l'INPS ha desunto le omissioni contributive ed i debiti conseguenti iscritti a ruolo, ha un triplice oggetto: 1) l'erogazione da parte dell'opponente Riccelli srl a diciassette propri dipendenti, tra gennaio 2013 e ottobre 2015, di emolumenti a titolo d'indennità per trasferte non documentate (capo B dell'avviso); 2) l'erogazione ai dipendenti Orestina Riccelli e Simone Giorgio Sardina di rimborsi spese non documentati (capo C); 3) l'occupazione di due lavoratori in difetto di attestato di formazione, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, d. lgs. 81/2008 e dell'accordo Stato-regioni stipulato il 21.12.2001 (capo D).

Non risulta che quest'ultima violazione abbia comportato alcuna contestazione sul piano delle obbligazioni contributive. L'azione dell'opponente è pertanto priva d'interesse ad agire al riguardo.

2. Le trasferte non documentate.

Riccelli srl esercita l'attività di traino e soccorso stradale ed ha sede a Genova.

In difetto di documentazione che provasse l'effettività dell'invio in trasferta dei diciassette dipendenti di cui l'avviso di accertamento ha riportato i nominativi, gli importi delle relative indennità sono stati ricondotti ad imponibile contributivo.

Nel proprio ricorso Riccelli srl ha innanzi tutto eccepito il fatto che INPS abbia mancato di assolvere all'onere probatorio relativo a tali violazioni, derivanti dall'esenzione contributiva per emolumenti che non rappresentino il corrispettivo di un'attività lavorativa, ma abbiano la funzione di rifondere il disagio economico e materiale.

In linea generale i presupposti fattuali di ogni sgravio che costituisca una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo devono essere dimostrati dal debitore [Cass., sez. lav., ord. 18160 e 1157/2018]. In particolare, nei casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, quinto comma, d.P.R. 917/86, compete al richiedente, che intende beneficiare della riduzione dell'obbligazione contributiva relativa, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato [Cass., sez. lav., 13011/2017].



L'opponente Riccelli srl ha depositato le fatture dimostrative dei soccorsi eseguiti nel periodo in questione [all. 1-10 ric.] nonché i contratti coi soggetti committenti il servizio [all. 11-16]. Nessuno di questi documenti prova l'invio in trasferta di alcuno, tanto meno dei singoli lavoratori ai quali, periodo per periodo, sono riferite le contestazioni nel verbale di accertamento.

Col ricorso l'opponente ha anche allegato numerose circostanze a prova, relative in parte all'attività in genere dell'impresa e, solo in parte ridotta, ai servizi resi fuori sede [cap. 14-17]. Anche tali allegazioni peccano di genericità, poiché non sono riferibili ad alcuna delle posizioni dei dipendenti interessati dall'accertamento ispettivo. Pertanto, se anche venissero accertate, non proverebbero le loro rispettive trasferte.

Rendendo dichiarazioni al personale dell'INPS, il legale rappresentante aveva ammesso già all'epoca dell'accertamento di non essere in grado di documentare quelle prestazioni fuori sede; egli è stato vago anche nella descrizione delle modalità

di determinazione dell'indennità di trasferta [all. 3c alla memoria di costituzione]. L'approssimazione di tali dichiarazioni non fa che confermare, dunque, i risultati processuali determinati dal mancato assolvimento, da parte di Riccelli srl, all'onere probatorio.

L'opposizione relativa al debito per il mancato versamento di contributi in relazione alle somme corrisposte per asserite trasferte è di conseguenza infondata.

3. L'effettività delle spese rimborsate.

Principio analogo a quello dianzi enunciato vale anche per l'onere probatorio relativo all'esenzione dall'imponibile contributivo degli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese [cfr. ancora Cass., sez. lav., 461/2011].

Esso va assolto *“documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, senza che occorra produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, atteso quanto si evince dal disposto di cui all'art. 48, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 22 settembre 1997, n. 314, applicabile anche in materia previdenziale a norma dell'art. 6 del medesimo d.lgs”* [Cass., sez. lav., 2419/2012].



Una sentenza più recente ha desunto da questo principio di diritto l'affermazione per cui la prova dei rimborsi chilometrici deve essere comunque documentale e rimessa poi alla valutazione di merito del giudice [Cass., sez. lav., ord. 16579/2018].

Nel caso in esame i lavoratori che hanno beneficiato di rimborsi spese sono Orestina Riccelli, nel periodo tra gennaio 2013 e dicembre 2015, e Simone Giorgio Sardina, tra aprile e maggio 2013.

Riccelli srl non ha offerto prova del fatto che i rimborsi abbiano indennizzato i due dipendenti di spese diverse da quelle di viaggio. Si versa dunque in un'ipotesi di spese chilometriche, le stesse quindi per le quali la giurisprudenza testé richiamata ha enunciato i principi enunciati.

Per provare l'effettività di tali esborsi, l'opponente ha depositato degli elenchi di spese mensili, distinte nominativamente per lavoratore [all. 17-19 ric.].

Le due testimoni che essa ha indotto hanno definito "*compatibili*" quelle cifre con le spese sostenute quanto meno da Orestina Riccelli. Nessuna di loro ha però confutato l'apparenza degli atti in questione, che è quella di prospetti elaborati unilateralmente dall'impresa senza riferimenti precisi a parametri oggettivi, tanto meno alle tariffe chilometriche dell'ACI. Il teste ispettore dell'INPS ha confermato che durante l'ispezione non erano stati consegnati documenti contabili relativi alle spese di Orestina Riccelli e degli altri lavoratori che avevano ricevuto somme a titolo di rimborso spese.

Le risultanze delle prove dichiarative dimostrano dunque l'assenza di documenti – cioè di atti formati fuori del processo – che abbiano un livello di analiticità sufficiente a provare l'effettività delle spese attribuite ai due lavoratori.

Anche l'opposizione relativa a tale contestazione ed al relativo debito contributivo va pertanto disattesa.

4. Il regolamento delle spese di lite.

Per le diverse ragioni esposte il ricorso va integralmente respinto.

Non sussiste alcun motivo per discostarsi dal principio della soccombenza nel regolamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 429, primo comma, c.p.c., definitivamente pronunciando,

respinge il ricorso proposto da Riccelli s.r.l. in liquidazione.



Condanna la parte opponente a rifondere INPS delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.500,00 più 15% per spese generali, oltre a IVA e cpa.

Genova, 6 giugno 2019

IL GIUDICE
Marcello Basilico

